

**TRIBUNALE DI BARI****SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

n. 5/2018 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza del Delegato "*funzionale al pagamento dei compensi liquidati in favore degli ausiliari*";

considerato che:

- all'esito del trasferimento del lotto e delle liquidazioni effettuate in favore degli Ausiliari, è stato predisposto il progetto di distribuzione finale, trasmesso alle parti il 28/03/2022;

- nel corso dell'*iter* approvativo, in data 29/04/2022 è stata disposta da questo G.E. la sospensione della procedura esecutiva *ex l. 3/2012* (art. 623 c.p.c.), a seguito del relativo decreto del giudice del sovraindebitamento;

- con decreto di omologa del 06/10/2022 è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore, disponendosi, per quanto qui rileva, che "*il Delegato alla vendita dovrà mettere a disposizione del liquidatore le somme ricavate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 5/2018 R.G.E.*";

osservato che deve dunque procedersi come innanzi, con la precisazione che si darà corso in questa sede al pagamento dei compensi liquidati in favore degli Ausiliari (e in generale delle spese identificate come "prededucibili"/art. 2770 c.c.);

rilevato invero, a riguardo, che sia nella proposta integrativa presentata dal debitore, sia nella relazione del Professionista designato nella procedura di sovraindebitamento, le somme messe dal debitore a disposizione dei creditori risultano calcolate al netto delle somme in prededuzione derivanti da questa procedura esecutiva immobiliare, espressamente indicate, per l'importo di €15.739,50;

riportato il passaggio correlato del conseguente decreto del giudice *ex l. 3/2012*, per cui "*al creditore privilegiato spetterebbe integralmente la somma di € 26.671,34 residua dalla procedura esecutiva immobiliare 5/2018 R.G.E. al netto delle prededuzioni delle due procedure: v. INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA E ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' dell'OCC, datata 5.4.2022*";

richiamata peraltro a sostegno, nella giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib. Reggio

Emilia, 17/05/2022 (che richiama Trib. Varese, 20/04/2019; Trib. Trani, 17/12/2019) - simile decreto del giudice *ex l. 3/2012* -, quanto all'ipotesi della previsione, da parte del debitore, della messa a disposizione in favore della massa dei creditori dal ricavato della vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare, "*al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare*"; considerato che, vuoi sulla scorta delle espresse previsioni esterne (risultanze del procedimento *ex l. 3/2012*), cui la presente procedura non può che uniformarsi, vuoi in ragione del principio di economia degli strumenti processuali, può procedersi alla messa a disposizione delle somme "nette" ricavate dalla presente procedura esecutiva in favore della procedura del sovraindebitamento (nella persona del liquidatore): ovverosia, al netto delle somme in prededuzione/art. 2770 c.c. (in favore degli Ausiliari e del precedente), come da riparto predisposto e recepito nelle considerazioni quantitative nei detti atti del procedimento *ex l. 3/2012*;

p.q.m.

AUTORIZZA il pagamento delle somme di cui al progetto di distribuzione in atti costituenti le spese in prededuzione/art. 2770 c.c. per l'importo complessivo di €15.739,50;

ORDINA il pagamento delle relative quote come indicate in progetto, con trasmissione del residuo in favore della procedura di sovraindebitamento (liquidatore);

DICHIARA pertanto la definizione del procedimento esecutivo.

Manda al Professionista delegato per la predisposizione dei mandati e gli ulteriori adempimenti, compresa la dichiarazione finale – da redigere per iscritto, indirizzare alla Cancelleria di questo Ufficio e depositare telematicamente, al più tardi entro tre mesi dall'odierno provvedimento (o dalla definizione di eventuali incidenti endoesecutivi) – in cui si darà atto dell'avvenuta distribuzione dell'intero ricavato della procedura e dell'estinzione del conto a essa intestato o, in mancanza, si indicheranno le eventuali somme residue nonché i soggetti cui esse spettano.

Si comunichi.

Bari, 21/11/2022

Il G.E.

Chiara Cutolo